N.R.G. 838/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **838/2022** promossa con atto di citazione da:

Parte_1 (CF *C.F._1*), *Parte_2* (CF *C.F._2*, *Parte_3* (CF *C.F._3*), *Parte_4* (CF *C.F._4*), con gli avv.ti [redacted] e [redacted]

parte attrice

contro

Controparte_1 (partita IVA *P.IVA_1*) con gli avv.ti [redacted] e [redacted]

parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell' *Controparte_1* *, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CF/PI* *P.IVA_1* *, con sede in* [redacted] *CP_1* *, in relazione ai fatti e per le ragioni illustrate in narrativa, e conseguentemente condannarla al risarcimento di tutti i danni sofferti dai ricorrenti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza della malpractice, nella misura che risulterà provata e dovuta ad esito dell'istruttoria e determinata anche secondo equità, maggiorata di rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sui compensi, dell'I.V.A. e del C.P.A. come per legge.*

PER PARTE CONVENUTA: come in comparsa di costituzione in via principale: rigettarsi ogni domanda verso *Controparte_1* *.*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Con atto di citazione del 3.2.2022, i signori *Parte_1* , *Parte_2* , *Parte_3* e *Parte_4* , rispettivamente vedova, figlio e fratelli, i primi due anche eredi *ex lege* del sig. *Persona_1* [redacted] i sigg.ri *Parte_2* , *Parte_3* e *Parte_4* anche eredi legittimi (il primo per rappresentazione del padre *Per_1* premorto) di *Persona_2* , madre di *Persona_1* [redacted] hanno convenuto in giudizio l' *Controparte_1* domandando la condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti, *iure proprio* e *iure successionis*, in conseguenza delle lesioni e del successivo decesso del loro congiunto e dante causa sig. *[...]* *Per_1* in quanto imputabili a infezioni correlate all'assistenza e di trattamenti medici praticatigli presso l' *Controparte_1* successivamente ad un intervento neurochirurgico - correttamente eseguito in data 4.4.2016 - al quale egli si era sottoposto. I sig.ri *Parte_1* e *Parte_2* nella qualità di eredi legittimi di *Persona_1* domandavano, *pro quota*, il risarcimento *iure successionis* dei danni patiti in vita dal *de cuius*; gli attori tutti, in ragione del rapporto familiare, richiedevano, a titolo proprio e ciascuno per quanto di ragione, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale causato dalla morte del congiunto; *Parte_2* , *Parte_3* e *Parte_4* , nella qualità di eredi legittimi di *Persona_2* , madre di *Persona_1* [redacted] domandavano che fosse loro attribuito *pro quota* il risarcimento del danno da perdita parentale subito *iure proprio* dalla sig.ra *Per_2* per la perdita del figlio *Per_1* *[...]* *Parte_1* e *Parte_2* sempre *iure proprio*, domandavano inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale riflesso da grave compromissione del rapporto familiare patito durante il trattamento sanitario del rispettivo marito e padre, nonché di quello patrimoniale, conseguente alla morte di *Persona_1* per il venir meno dell'apporto economico di questi al *ménage* familiare. La sig.ra *Parte_1* infine, domandava il risarcimento del danno patrimoniale subito, consistente nella mancata percezione di emolumenti lavorativi e nelle spese sostenute per accedere quotidianamente ai diversi nosocomi ove *Persona_1* era stato ricoverato, onde prestargli assistenza. Parte attrice concludeva nei termini in epigrafe indicati.

Si costituiva in giudizio l' *Controparte_1* contestando la riferibilità a propria colpa delle infezioni ospedaliere contratte dal *Persona_1* nonché la sussistenza del nesso causale tra le infezioni e il decesso ed il *quantum* delle pretese risarcitorie di parte attrice. Parte convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.

La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali, mediante l'assunzione di prove orali per testimoni e l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio, una medico legale e l'altra contabile. Esaurita l'istruttoria, all'udienza fissata per la precisazione della causa in decisione del 13.11.2025, di cui era disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., sulle note scritte

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

depositate dalle parti nei termini assegnati, il sottoscritto giudice, nuovo assegnatario del procedimento, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini *ex* art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.

Con riferimento alla natura dell'azione, si osserva che, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni dei congiunti *iure proprio*, la responsabilità del convenuto è di natura extracontrattuale, non rientrando i congiunti del paziente deceduto tra i terzi protetti dal contratto (cfr. da ultimo Cass.civ., ord. sez. 3-6, 6 luglio 2021, n. 21404, Cass. civ. sez. 3, 9 luglio 2020 n. 14615).

L'azione relativa al risarcimento dei danni subiti dalla paziente e trasmessi *iure hereditatis* agli eredi va, invece, ricondotta all'ordinaria azione di natura contrattuale nei confronti della struttura sanitaria. È infatti granitico l'orientamento per cui l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità, con la conseguenza che la struttura medica risponde a titolo contrattuale per la mancata o scorretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni ricomprese nell'obbligazione assunta, ivi inclusa la prestazione medica principale (Trib. Roma n. 4939 del 9.3.2020; Trib. Milano n. 1351 del 12.2.2020, Trib. Taranto n. 136 del 21.1.2020; Trib. Palermo n. 2178 del 2.5.2019). Tale inquadramento, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche nel vigore dell'art. 3 co. 1 del D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012 (c.d. 'decreto Balduzzi', si veda Cass. n. 8940 del 17.4.2014), è stato infine sancito sul piano normativo dall'art. 7 della già menzionata L. n. 24/2017 (cd. 'legge Gelli-Bianco'). Da ciò discendono le ben note conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio: sul paziente incombe, secondo le regole ordinarie di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e quindi di dimostrare l'insorgere o l'aggravarsi della malattia (il danno) e la derivazione causale di tale aggravamento dalla condotta dei sanitari (il nesso causale). Un temperamento opera per quanto concerne il profilo dell'errore sanitario (la colpa), in virtù del principio di vicinanza della prova. Al paziente è infatti sufficiente allegare l'esistenza della colpa medica, spettando per contro ai sanitari e alla struttura l'onere di provare che la prestazione è stata correttamente adempiuta o che l'inadempimento non è ad essi imputabile, in altre parole l'assenza di colpa. Sul tema si veda, da ultimo Cass. n. 20812 del 20.8.2018, ove si afferma che "*incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 c.c.*".

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Sulla scorta di questi principi, si tratta a questo punto di verificare se in concreto ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità invocata dagli attori.

Ebbene, in punto di fatto, è pacifica la ricostruzione della vicenda clinica nei termini seguenti: il sig. *Persona_1* - di anni 60 all'epoca dei fatti -, in data 3.4.2016, veniva ricoverato presso l'U.O. di Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliero - [redacted] di *CP_1* per riscontro di "*invaginazione basilare del dente dell'epistrofeo con impronta al passaggio bulbo-pontino*". Qui, il 4.4.2016, veniva sottoposto ad intervento neurochirurgico programmato di asportazione del dente dell'epistrofeo per via trans nasale e "*craniectomia suboccipitale mediana, coartazione tonsillare e plastica durale con pericranio, artrodesi occipito-cervicale (c0-C4) con uncini occipitali e viti C2, C3, C4 e barre in titanio*". Veniva quindi trasferito presso la locale Terapia Intensiva ove, in data 13.4.2016, si rendeva necessario il confezionamento di tracheostomia chirurgica. Il tampone faringeo del 13.4.2016 risultava positivo per Staohilococcus Aureus ed Enterobatteri. All'esame su broncoaspirato del 14.4.2016 si rilevava la presenza di Staphylococcus Aureus e Escherichia *Per_* Era, inoltre, annotata in cartella clinica la positività a Klebsiella Pneumoniae Multiresistente per cui il paziente veniva posto in isolamento. In data 15.4.2016, il sig. *Per_1* rientrava presso l'U.O. di Neurochirurgia. Nel corso della degenza, si assisteva alla comparsa di secrezioni "*maleodoranti*" e "*di colore scuro*" dalla tracheostomia e dal cavo orale con successivo rilievo, al tampone della ferita chirurgica, di Escherichia *Per_* e Enterobacter Sakazakili e, al tampone rettale del 26 aprile, di Klebsiella Pneumoniae. In data 9.5.2016, il sig. *Per_1* veniva sottoposto a reintervento di "*toilette della raccolta purulenta sottofasciale positiva a Klebsiella pneumoniae multiresistente e la sostituzione dei mezzi di sintesi cervicali*" impiantati nell'intervento originario, intervento preceduto e seguito da trattamento intensivologico e riabilitativo, con apparente remissione. Seguiva ricovero, dal 25.5.2016 al 28.5.2016, presso l'U.O. *Controparte_2* dell'Ospedale [redacted] di [redacted] per l'impostazione di trattamento riabilitativo. Il 28 maggio, il sig. *Per_1* era trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero - [redacted] di *CP_1* e da qui ricoverato presso l'U.O. di Neurochirurgia per stato febbrile e "*deterioramento neurologico acuto*". Il giorno stesso, veniva sottoposto ad intervento urgente di "*posizionamento di DVE*" in regione frontale destra per riscontro strumentale di dilatazione tetraventricolare. All'esame colturale su liquor prelevato in corso di intervento, si isolava Klebsiella Pneumoniae totiresistente. Anche in questo caso, veniva prontamente impostata terapia antibiotica "*sistemica con doppio carbapenemico, associata a fosfomicina*" e "*somministrazioni intratecali di colistina (dal 1/6/2016) e periodici prelievi di liquor*". Seguivano diversi interventi di sostituzione di derivazione ventricolare esterna sinistra nonché di posizionamento di derivazione ventricolare frontale destra e posizionamento di PEG. Altra positività a Klebsiella Pneumoniae e Pseudomonas Aeruginosa si rilevava all'indagine

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

colturale effettuata su catetere venoso centrale (asportato in data 26.7.2016 per malfunzionamento da cui alla "*rimozione ... si evidenziava fuoriuscita di materiale corpuscolato*"). Si intraprendeva pertanto "*breve ciclo antibiotico (dal 01/08/2016 al 14/08/2016)*". In data 15.11.2016, il sig. *Per_1* veniva trasferito presso la Riabilitazione Intensiva dell'Ospedale [redacted] di [redacted] (VR) con diagnosi di "*idrocefalo post-meningitico da K. Pneumoniae totiresistente; ventriculite in pz operato per malformazione complessa della cerniera cranio-cervicale*". Seguiva, in data 5.4.2017, trasferimento presso l'U.O. di Riabilitazione Intensiva Neurologica II dell'Ospedale [redacted] di [redacted] e, da qui, in data 13.7.2017, trasferimento presso l'U.O.C. di Medicina Riabilitativa del Nuovo [redacted] di Modena, ove il sig. *Per_1* a seguito di un periodo di degenza caratterizzato da stazionarietà del quadro clinico, [redacted] "*il paziente viene trovato a letto privo di coscienza*".

Ciò premesso, l'inadempimento colpevole ed il nesso causale tra tale inadempimento e il decesso del sig. *Persona_1* risultano accertati sulla scorta della CTU medico-legale svolta, le cui risultanze si ritengono condivisibili in quanto congruamente argomentate e motivate, logiche ed esaustive.

In particolare, dopo aver premesso che, non essendo stata espletata una indagine autoptica, non era possibile stabilire quale fosse stata con certezza la causa di morte, il CTU ha così concluso: "*Innegabilmente però è possibile affermare che la comprovata condizione clinica del signor Per_1 durante tutto il lungo periodo di degenza nosocomiale rappresentava già di per sé una situazione olistica irreversibile di non ritorno. Quindi, se da un lato non è possibile individuare con certezza le causa ultima di morte, appare comprovato che il primo interessamento da parte di germi patogeni nosocomiali si ebbe presso la Terapia Intensiva dell [redacted] di CP_1 con l'isolamento in tampone rettale di KPC in data 13/04/2016 per poi evolvere con infezioni intercorrenti da parte di altri patogeni nosocomiali fino al settembre 2016. Dal punto di vista medico legale risulta pertanto soddisfatta la criteriologia in tema di nesso di causalità materiale. L'infezione da Klebsiella KPC, contratta durante la degenza in terapia intensiva dell [redacted] ha rappresentato una concausa efficiente e determinante la causazione del decesso. Nella gestione della infezione e nel trattamento della sepsi non si ravvisano comportamenti imperiti da parte dei Sanitari dell [redacted] Posta la natura contrattuale del rapporto tra l'Ente erogatore le varie prestazioni sanitarie ed il soggetto che ne usufruisce durante il ricovero in struttura, il primo deve procedere con perizia, diligenza e prudenza all'erogazione di tutte le prestazioni richieste, ivi comprese le obbligazioni accessorie di sicurezza e protezione. Nel caso in discussione risulta incontrovertibile che durante la degenza presso l [redacted] di CP_1 il signor Per_1 abbia contratto le varie infezioni nosocomiali di cui all'elaborato peritale e che dalle stesse ne sia derivata la complicanza settica che ha condotto, anche a causa di*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

una grave vulnerabilità di base, ad un grave scadimento del quadro clinico generale e conseguente exitus del paziente, configurando una responsabilità oggettiva della struttura ospedaliera. In altri termini la struttura sanitaria implicata non ha garantito il rigoroso rispetto di tutte le norme igieniche ad evitare l'infezione. Se infatti i germi patogeni non fossero stati presenti, l'infezione nosocomiale non si sarebbe verificata e, secondo il criterio del "più probabile che non" il signor Per_1 *sarebbe sopravvissuto".* In risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte dell' *[...]* CP_1 convenuta, il CTU ha condivisibilmente replicato che *"pur in assenza di un dato autoptico la causa di morte del signor* Persona_1 *risulta essere la conseguenza dello scadimento psicofisico globale dovuto alla sindrome da allettamento riconducibile all'infezione nosocomiale contratta presso l* [redacted] *di* CP_1 *. In altri termini, non essendoci state criticità riconducibili all'intervento chirurgico, tutti i ricoveri successivi, l'allettamento e le conseguenti complicanze che hanno causato il decesso sono conseguenti all'infezione contratta dal paziente presso l* [redacted] *di* CP_1 *. Non risulta infatti interrotto il nesso di causa tra l'infezione contratta presso l* [redacted] *di* CP_1 *, l'intero periodo di ricovero successivo e la* [redacted] *"*

Ne consegue che, seppure la complicanza infettiva non possa ascriversi all'operato dei sanitari, purtuttavia va affermata la responsabilità diretta della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1218 c.c. per inadempimento del suo obbligo di approntare un ambiente operatorio sterile e asettico.

È opportuno precisare, in una con la giurisprudenza di legittimità, che "*in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio*" (Cass. n. 16900 del 13.6.2023; conf. Cass. n. 6386 del 3.3.2023).

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Nel caso di specie, a fronte del dato accertato per cui l'infezione è stata contratta in ambito ospedaliero, non è stata fornita la prova liberatoria richiesta alla struttura sanitaria. L *CP_1* si è limitata a richiedere l'ammissione di una prova testimoniale su capitoli formulati genericamente e non ha assolto all'onere probatorio a suo carico mediante la produzione documentale riguardante le misure di prevenzione adottate, sia in generale, sia nel caso specifico: con la conseguenza che è ragionevole e condivisibile la conclusione del CTU (argomentata secondo il criterio probabilistico proprio della materia della responsabilità civile) e può dirsi accertato l'inadempimento colposo della struttura che costituisce il presupposto per l'addebito di responsabilità relativo all'insorgere della complicanza infettiva.

Non può accogliersi il rilievo di parte convenuta secondo cui il CTU non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle altre patologie da cui il sig. *Per_1* era affetto e che avrebbero inciso in modo determinante sull'eziologia dell'infezione. Come statuito dalla Suprema Corte: "*Del bene della vita l'elemento tempo costituisce una componente essenziale, con la conseguenza che ogni fatto imputabile che ne determini l'anticipata cessazione, influenzando un fattore patogenetico già esistente e costituente la causa clinica del decesso, non può considerarsi mera occasione, ma concausa, rompendo quell'equilibrio precario nella salute del soggetto, che, per quanto con prognosi infausta per il futuro, si era generato. In siffatte fattispecie, quindi, il nesso di causalità va esaminato, secondo i principi della regolarità causale, non solo fra fatto ed evento letale, ma anche tra fatto e accelerazione dell'evento morte. Perché possa escludersi il nesso causale, e possa parlarsi di mere occasioni, e cioè di fatto coincidente ma privo di qualunque forza causativa, occorre, quanto meno nel caso di lesione del bene "vita" (ma il discorso vale certamente anche per il bene "salute"), che esso non solo non abbia causato l'evento di danno, ma non l'abbia neppure minimamente accelerato*" (v. Cass. Civ. n. 5962 del 10/05/2000 e n. 20996 del 27/11/2012).

Ciò detto, al CTU è stato posto quesito che imponeva di "*accertare i giorni di inabilità temporanea parziale e assoluta ed eventuali postumi permanenti eziologicamente riconducibili a condotte colpose e/o omissioni della struttura sanitaria convenuta (tenendo conto delle patologie preesistenti ed indicando il baréme medico-legale di riferimento) ed il grado di sofferenza patita".*

La CTU ha richiamato e descritto le patologie preesistenti nei seguenti termini: "*Il signor* *Persona_1* *[...]* *sessantunenne all'epoca dei fatti, presentava disturbi neurologici quali acufeni, spasmo del facciale dx, disturbi dell'equilibrio e disfagia per solidi e liquidi. Nell'aprile 2014 si era sottoposto ad artroprotesi completa di ginocchio sinistro e da allora presentava sbandamenti ed incertezza nella marcia. Nel 2015 si era sottoposto ad ulteriori accertamenti clinici e strumentali che permisero di porre diagnosi di "Malformazione della cerniera cranio cervicale, malformazioni di Chiari tipo 1, compressione bulbare".*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Sebbene l'operazione di determinazione el danno differenziale sia sicuramente difficoltosa e delicata, anche tenuto conto della complessità del caso e della presenza di patologie da cui era affetto il sig. Per_1 che possono aver agito contemporaneamente ed essersi reciprocamente influenzate, deve condividersi il ragionamento effettuato dal consulente d'ufficio, in quanto immune da vizi nel percorso logico (che sono quelli che il giudice, evidentemente non esperto nella materia in cui nomina il consulente, è in grado di apprezzare).

E' stato evidenziato in perizia che il signor Per_1 è rimasto ospedalizzato dal giorno del ricovero (03/04/2016) al giorno del [redacted], senza mai recuperare l'autosufficienza ante ricovero e che, pur rimanendo vigile almeno fino al 02/09/2017, ha manifestato una condizione di grave tetraparesi a partire dal 28/5/2016, data in cui venne ricoverato per la seconda volta presso la NCH dell [redacted] con provenienza dalla Riabilitazione dell'ospedale di [redacted] sempre sulla base della documentazione in atti, il CTU ha rilevato che, dopo un periodo di evoluzione del quadro clinico protrattosi verosimilmente fino al 22/11/2016, data di dimissione presso la Riabilitazione dell'Ospedale di [redacted] la situazione clinica si era stabilizzata (pur nella sua gravità) fino al decesso del paziente. Conclude al riguardo il CTU: "*A questo punto, ipotizzando che, in considerazione del quadro patologico preesistente il ricovero ospedaliero del 03/4/2016, l'intervento a cui venne sottoposto il signor* Per_1 *avrebbe comportato un periodo di degenza ospedaliera e convalescenza non inferiore a complessivi 2-3 mesi (1 mese di ricovero e circa e 1-2 mesi di convalescenza), nel caso di specie l'infezione da Klebsiella KPC ha comportato un danno biologico differenziale quantificabile come segue: inabilità temporanea assoluta di 7 mesi circa inabilità temporanea parziale (al 50%) di 7-8 mesi. Il grado di sofferenza del soggetto è da ritenersi elevato per tutto il periodo indicato".* Quanto al danno biologico permanente, il CTU ne riferisce la maggior difficoltà di determinazione: "*Per procedere quindi alla quantificazione dello stesso si conferma quanto riportato fino ad ora, vale a dire che, a partire dal ricovero del paziente presso la Riabilitazione di* [redacted] *(26/11/2016) ed al successivo trasferimento presso le Riabilitazioni di* [redacted] *prima e* [redacted] *poi- epoca in cui il quadro clinico si può ritenere stabilizzato- il signor* Per_1 *presentava un quadro menomativo sostanzialmente stabilizzato quantificabile attorno al 95% Non risulta invece semplice la stima dell'esito menomativo conseguente all'intervento chirurgico del 03/4/2016 nel caso in cui non si fosse verificata l'infezione da Klebsiella KPC. Teoricamente, con valutazione puramente ipotetica, in relazione a casi consimili ed alla luce dei pochi dati obiettivi in nostro possesso, si può ipotizzare che il quadro menomativo si sarebbe potuto quantificare attorno al 40%, derivandone quindi una percentuale di danno biologico permanente differenziale del 55% fino al decesso del paziente*".

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Gli attori hanno richiesto il risarcimento, *jure hereditatis*, del danno morale terminale subito dal congiunto nel periodo compreso fra l'insorgenza dell'infezione e il decesso nei quali lo stesso ha potuto realizzare che le proprie condizioni di salute stavano peggiorando e lo stavano portando alla morte. Tale danno viene definito come il "*pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima*" (Cass. n. 21837 del 30.8.2019). Dalla definizione che precede si evince che un siffatto pregiudizio, di natura non patrimoniale, si verifica sul necessario presupposto che il danneggiato abbia mantenuto, nello spazio temporale intercorso tra l'evento lesivo e la morte, uno stato di lucidità e di coscienza tale da consentirgli di comprendere la natura letale delle lesioni subite. In altre parole, "*la paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione*" (Cass. n. 13537 del 13.6.2014). Ai fini della ricorrenza di tale voce di danno - pur sempre danno conseguenza - è necessario provvedere alla dimostrazione dell' *an*, che presuppone la prova della "*coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine*" nello *spatium temporis* tra la lesione e la morte, dovendosi escludere che su di esso incida la breve durata della lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte (Cfr.: Cass. Civ. sent. n. 11719/2021). È appena il caso di precisare che laddove il danno non possa dirsi verificato in capo alla vittima, il diritto al risarcimento relativo non può dirsi sorto in favore di quest'ultima e non può quindi, tantomeno, essere trasmesso agli eredi.

Esaminando la fattispecie sulla scorta di tali principi, le condizioni cliniche del paziente, pur gravi per la presenza delle infezioni, non erano da considerarsi '*disperate*', tanto che venivano apprestate terapie di tipo ordinario nei diversi ricoveri e, che, a tratti, si è registrata una, pur apparente, stabilizzazione del quadro clinico. Fermo restando che il paziente è rimasto vigile e ha avuto consapevolezza della gravità della propria condizione clinica, non vi è prova del fatto che il signor *Persona_1* fosse consapevole anche dell'appropinquarsi del proprio decesso. In tali termini si è espresso anche il CTU nel proprio elaborato: "*Sulla base delle evidenze cliniche non è possibile stabilire con certezza se il signor Persona_1 abbia avuto consapevolezza dell'appropinquarsi del proprio decesso; certo è che risultando vigile fino al giorno prima dell'exitus abbia avuto contezza della gravità della propria condizione clinica*". Nessun risarcimento può dunque essere riconosciuto agli eredi a tale titolo.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

In definitiva, va riconosciuto il danno biologico permanente (*iure hereditario*), da dividersi secondo quote ereditarie tra *Parte_1* e *Parte_2* l'indennità per l'invalidità temporanea al 100 % per 210 giorni e l'indennità per invalidità temporanea al 50 % per 225 giorni.

Venendo alla liquidazione si ritiene necessario fare ricorso alla Tabella Unica Nazionale (TUN) – la quale, alla luce dei principi espressi dalle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 8630/2026 del 16.1.2026, è suscettibile di un'applicazione generalizzata in via indiretta, dovendosi riconoscere non solo la sua idoneità a orientare l'esercizio dell'attività liquidatoria in tale ambito, ma anche la funzione di parametro di riferimento privilegiato.

Considerandosi il danno biologico differenziale, si rende necessario calcolare il «*valore monetario dall'invalidità complessivamente accertata*» e di sottrarre da tale valore quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fatta salva la possibilità di esercizio del potere discrezionale di applicare «*la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto*» (Cass. n. 28896/2019, n. 15062/2025).

Rilevato che il sig. il signor *Per_1* presentava un quadro menomativo sostanzialmente stabilizzato quantificabile attorno al 95% a partire dal ricovero del paziente presso la Riabilitazione dell'Ospedale di [redacted] (26/11/2016) ed al successivo trasferimento presso le Riabilitazioni di [redacted] prima e [redacted] poi, ritenendosi congrua la determinazione del quadro menomativo preesistente nella percentuale del 40%, la percentuale di danno biologico permanente differenziale può essere riconosciuta nella misura del 55%. Ne consegue il calcolo del danno risarcibile può essere indicato nella differenza tra il valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata nella misura del 95% pari a € 1.044.232,84 corrispondente alla percentuale del 95%, cui deve essere sottratto il valore monetario corrispondente al grado di invalidità preesistente (40%) pari ad € 246.335,29, dovendosi pertanto riconoscere a titolo di danno biologico permanente differenziale, comprensivo del danno morale l'importo di € 797.897,55.

Sempre avendo a riferimento la Tabella Unica Nazionale, l'invalidità temporanea totale per 7 mesi (pari a 210 giorni) deve essere liquidata nella misura di € 16.820,58, mentre l'invalidità temporanea al 50% per 7-8 mesi (pari a 225 giorni) deve essere riconosciuta nella misura di 9.011,03.

L'importo complessivo del danno biologico da riconoscere *iure hereditario* è dunque pari a 823.729,16 da dividersi secondo quote ereditarie tra *Parte_1* e *Parte_2* .

Vanno altresì riconosciuti, sulla somma dovuta a titolo di risarcimento svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo [redacted] alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

SS.UU. n. 1712/1995). L'importo complessivamente dovuto a tale titolo è quindi pari ad euro 921.266,16.

Gli attori lamentano un danno non patrimoniale *iure proprio* derivante dalla definitiva perdita del rapporto parentale con il defunto. L'esistenza dei descritti rapporti di parentela è provata documentalmente e non è controversa. Provata l'esistenza dei rapporti di parentela indicati, si rammenta che il pregiudizio per la perdita del rapporto parentale va ravvisato "*nella perdita di un prossimo congiunto da cui consegue normalmente una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto*" (Cass. n. 21230 del 20.10.2016). Tale pregiudizio va risarcito in quanto deriva dalla lesione di un interesse ritenuto meritevole di protezione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. nonché 2, 29 e 31 della Costituzione. Nella fattispecie, l'esistenza di tale pregiudizio può ritenersi sufficientemente provata anche in via presuntiva (Cass. n. 28989 dell'11.11.2019). In linea con tale posizione si pone la interpretazione della Suprema Corte che ha sempre ritenuto la sussistenza, a seguito della morte di un congiunto, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, anche prescindendo dalla materiale convivenza, con onere a carico del convenuto '*di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo*' (Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2022 n.22397). Tale orientamento è stato ribadito fino ad epoca recente: '*in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)* (Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2024 n.5769).

Tutto ciò premesso, poiché si verte in materia di lesione di valori inerenti alla persona, privi di immediata valutazione economica, la liquidazione del danno deve avvenire necessariamente secondo criteri equitativi, che, nella fattispecie, si individuano in quelli cristallizzati nelle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, come da ultimo

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

aggiornate nell'anno 2024. Dette Tabelle, recependo le indicazioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021, prevedono un sistema "*a punti*" – differenziato per l'ipotesi di danno subito dai genitori, dai figli o dal coniuge e assimilati, e per l'ipotesi dei fratelli e nipoti – che consente di giungere ad una quantificazione quanto più possibile oggettiva e uniforme del pregiudizio costituito dalla sofferenza interiore e dinamico-relazionale conseguente alla perdita di un congiunto. Il sistema così elaborato permette infatti non soltanto un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto – tenendo conto dell'età della vittima e del parente sopravvissuto, del rapporto di convivenza, della sopravvivenza di altri congiunti, dell'intensità della relazione affettiva – ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi.

Sulla scorta di tali criteri, nel caso in esame possono essere attribuiti i punteggi che seguono.

Parte_1 era la moglie di *Persona_1* col quale conviveva; era sessantenne all'epoca del decesso del marito che aveva allora 61 anni; del nucleo familiare faceva parte il solo figlio *Pt_2* come risulta dal certificato di stato di famiglia versato in atti. Le Tabelle di Milano del 2024 prevedono un valore del punto base di € 3.911,00: attribuito il valore massimo di 30 punti per la qualità/intensità della relazione, alla sig.ra *Parte_1* va riconosciuto a titolo di danno parentale un risarcimento di € 367.634,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sul capitale devalutato alla data del [redacted] per un importo complessivo di € 411.165,21.

A *Parte_2*, figlio della vittima e convivente con questi e la madre, come risulta da certificato di stato di famiglia prodotto, dell'età di 26 anni all'epoca del decesso del padre, sulla base delle Tabelle di Milano, attribuito un valore medio di 15 punti quanto alla qualità/intensità del rapporto, a parità delle altre condizioni, va riconosciuto un risarcimento a detto titolo di € 332.435,00, ottenuto attribuendo punti 24 per l'età di *Parte_2* oltre interessi e rivalutazione monetaria sul capitale devalutato alla data del [redacted] per un importo complessivo di € 371.798,33.

Persona_2 era la madre di *Persona_1* aveva 86 anni alla morte del figlio e non era convivente; nel nucleo familiare primario erano presenti due familiari - gli altri due figli, *Parte_3* *[...]* e *Parte_4*. L'importo del risarcimento, calcolato con le sopra ricordate tabelle, ammonta ad € 199.461,00, ottenuto attribuendo punti 8 in base all'età della *Per_2* punti 16 in base all'età della vittima, punti 12 per la presenza di due familiari e punti 15 per qualità/intensità della relazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria sul capitale devalutato alla data del [redacted] per un importo complessivo di € 223.079,01. La sig.ra *Per_2* è [redacted] il risarcimento è stato in questa sede richiesto dai suoi eredi, ossia i figli *Pt_3* e *Parte_4* e il nipote *Pt_2*, succeduto per rappresentazione al padre *Per_1* come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (doc. n. 4 di parte attrice).

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Parte_3 aveva 57 anni, era fratello della vittima e non era convivente. La vittima aveva 61 anni al momento del decesso e nel nucleo familiare primario erano presenti due familiari, la madre *Persona_2* e il fratello *Pt_4* Sempre applicando la tabella 2024, l'importo del risarcimento, calcolato con le sopra ricordate tabelle, ammonta ad € 83.202,00, ottenuto attribuendo punti 12 per l'età del congiunto, punti 10 per l'età della vittima, punti 12 per la presenza di due familiari nel nucleo primario e punti 15 per qualità/intensità della relazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria sul capitale devalutato alla data del [redacted] per un importo complessivo di € 93.053,86.

Parte_4 aveva 48 anni alla morte di *Persona_1* era fratello della vittima e non era convivente; la vittima aveva 61 anni al momento del decesso; nel nucleo familiare primario sono presenti due familiari, la madre *Persona_2* e il fratello *Pt_3* . Sempre applicando la tabella 2024, l'importo del risarcimento, calcolato con le sopra ricordate tabelle, ammonta ad € 86.598,00, ottenuto attribuendo punti 14 per l'età del congiunto, punti 10 per l'età della vittima, punti 12 per la presenza di due familiari nel nucleo primario e punti 15 per qualità/intensità della relazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria sul capitale devalutato alla data del [redacted] per un importo complessivo di 96.851,99.

Parte_1 e *Parte_2* domandano il ristoro del danno, detto riflesso, da grave compromissione del rapporto familiare per il periodo connotato dal drammatico evolversi, nel lasso temporale di oltre un anno, della vicenda sanitaria del rispettivo marito e padre. Trattasi di domanda risarcitoria a seguito delle conseguenze pregiudizievoli subite quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (cc.dd. danni mediati o riflessi). Tale inadempimento, tuttavia, può rilevare per gli attori esclusivamente come illecito aquiliano soggiacendo alla relativa disciplina anche in tema di onere della prova. Il danno, tradizionalmente definito anche "*da rimbalzo*", consiste nel nocumento arrecato a un soggetto diverso dal danneggiato, che rileva quale vittima secondaria, ugualmente destinataria di conseguenze pregiudizievoli in termini di sofferenza, dolore e turbamento. Tale danno non si limita al solo sconvolgimento delle abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute, in termini di danno morale e biologico che però vanno allegati e provati. Orbene, vi è prova in atti che la sig.ra *Parte_1* ha quotidianamente assistito il marito recandosi ogni giorno, con la propria auto, presso le diverse strutture sanitarie ove egli si trovava ricoverato dopo l'intervento praticatogli presso l'Azienda convenuta in data 4/4/2016, e ciò sino alla [redacted] *Per_1* [redacted] La circostanza è stata confermata dai testimoni sentiti all'udienza del 11.10.2023, sig.re *Testimone_1* e *Tes_2* . Considerato lo stretto rapporto che legava i coniugi e il lungo decorso del ricovero avvenuto in diverse strutture in conseguenza delle infezioni nosocomiali contratte, si ritiene di liquidare a tale titolo, in via necessariamente equitativa, in assenza di altri elementi di prova oltre alle dette testimonianze e tenuto

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

conto che il sig. *Per_1* era comunque affetto da una patologia che portava in ogni caso ad una necessità di cure ed assistenza da parte del familiare, un danno riflesso in favore del coniuge sig.ra *Parte_1* che si reputa congruo determinare nella misura di € 50.000,00, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria sul capitale devalutatato al [redacted] e così per un importo complessivo di € 55.920,47. Nessuna prova è stata offerta e fornita in ordine al danno subito a tale titolo dal figlio *Parte_2* sicché, in ragione dell'aggravato regime probatorio che si impone per la responsabilità di natura extracontrattuale dedotta con riferimento al danno in questione e nell'assenza di allegazioni e prove al riguardo, non si ritiene sussistano i presupposti per riconoscere alcun risarcimento a tale titolo in favore dell'attore.

Venendo al danno patrimoniale, *Parte_1* e *Parte_2* hanno richiesto il risarcimento *jure proprio* per i danni dipendenti dal venir meno dell'apporto economico al *menage* famigliare che il *de cuius* garantiva loro in vita, svolgendo il sig. *Per_1* attività di lavoro dipendente con qualifica di impiegato e avendo percepito, nell'anno 2016 un reddito annuo di euro 20.374,00 come risulta da mod 730/2017 -congiunto a quello della moglie versato in atti (doc. 12 di parte attrice), nonché il risarcimento del danno patrimoniale per mancata produzione di reddito e spese di trasferta subito dalla sig.ra *Parte_1* in conseguenza della necessità di assistere quotidianamente il marito durante la lunga degenza ospedaliera, avendo l'attrice usufruito di un periodo di aspettativa non retribuita per il periodo 15 giugno - 15 dicembre 2016, essendosi recata in tale periodo presso i nosocomi ove il coniuge era via via ricoverato: il tutto come comprovato dalla dimessa documentazione (doc. n.ri 13-16 di parte attrice).

Va anzitutto ricordato che il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale. Se viene scelta la liquidazione in forma di capitale, questa deve avvenire: (a) determinando il reddito della vittima al momento della morte; (b) detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio; (c) moltiplicando il risultato per: (c') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante; in tal caso, il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario (Cfr. Cassazione Ordinanza n. 6619/18). Nel determinare il reddito della vittima da porre a base del calcolo non va dimenticato che il risarcimento del danno è operazione governata dal principio di indifferenza, in virtù del quale la liquidazione deve comprendere tutto il danno, e nient'altro che il danno (art. 1223 c.c.). In particolare, dal reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale, che rappresentano voci di spesa e riducono il reddito disponibile per i familiari. Ciò posto, poiché la liquidazione del danno

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

viene effettuata a distanza di tempo dal decesso del congiunto (fatto generatore dell'illecito), dal punto di vista operativo occorre distinguere il danno già prodottosi (cioè le elargizioni perdute dal momento della morte a quello della liquidazione) e quello futuro.

Nel caso di specie, risulta documentato - come detto - che il sig. *Per_1* svolgeva attività di lavoro dipendente con qualifica di impiegato e percepiva nell'anno 2016 un reddito annuo di euro 20.374,00 come risulta da mod 730/2017 (doc. 12 di parte attrice) pertanto individuabile nel 35 % circa del reddito familiare prodotto, risultando determinabile i via equitativa l'apporto economico alla vita familiare in complessivi € 10.000,00 annui. Di questi almeno il 20% (per € 2.000,00) possono ritenersi destinati al soddisfacimento dei bisogni personali, somma (c.d. *quota sibi)* che deve pertanto essere detratta dalla somma annua posta a base del calcolo. Residua conseguentemente un reddito destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari di € 8.000,00 da dividere tra i due familiari conviventi.

Quanto al figlio *Parte_2* si osserva che lo stesso aveva all'epoca l'età di 26 anni potendosi presumere che lo stesso, considerato il contesto familiare in cui sarebbe cresciuto, si sarebbe reso indipendente ed autosufficiente rispetto ai genitori una volta conseguita l'età di 28 anni: ragione per cui si ritiene di poter liquidare, a questo titolo, all'attore *Parte_2* la somma di complessivi € 8.000,00 per i due anni successivi al decesso del padre fino al raggiungimento dell'età di 28 anni.

Con riferimento al coniuge, sig.ra *Parte_1* per la quale il danno già prodottosi (cioè le elargizioni perdute dal momento della morte a quello della liquidazione) ammontano a € 4.000,00 per i due anni dal decesso del coniuge e ad € 8.000 annui in ragione dei successivi 6 anni e 6 mesi trascorsi fino alla sentenza, l'ammontare complessivo del danno patrimoniale da lucro cessante da riconoscere a tale titolo ammonta ad € 60.000.000. Su tali somme, rivalutate in via equitativa a partire da un periodo intermedio (gennaio 2022) negli importi di € 68.640,00 per il coniuge e 9.152,00 per il figlio, sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.

Quanto al danno futuro, va rilevato che il sig. *Persona_1* ad oggi avrebbe l'età di 70 anni: ritiene pertanto lo scrivente che non possa essere riconosciuto tale danno, non essendo verosimilmente prospettabile la prosecuzione di attività lavorativa alcuna da parte del sig. *Per_1* oltre tale età, anche considerate le patologie cui lo stesso era comunque affetto.

Spetta alla sig.ra *Parte_1* il risarcimento del danno patrimoniale consistente nella mancata percezione di retribuzione per il periodo di forzata assenza dal lavoro in cui la stessa ha dovuto assistere il marito nei mesi di ricovero. La mancata percezione degli emolumenti trova riscontro nell'ampia documentazione prodotta e l'assistenza quotidiana, come detto, è stata provata tramite le testimonianze assunte. La misura della mancata elargizione è stata determinata a mezzo CTU

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

contabile, nell'importo di € 44.038,27 lordi, pari ad € 24.000,87 (al netto delle imposte) le cui conclusioni si ritengono pienamente condivisibili. Tale posta risarcitoria va riconosciuta al netto delle imposte, dovendosi porre il danneggiato nella stessa condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stato il fatto illecito: se il lavoratore non avesse patito il danno, avrebbe percepito la retribuzione, ma avrebbe dovuto pagare le tasse: e siccome il risarcimento non può trasformarsi in un arricchimento per il danneggiato, esso deve essere pari al reddito che il danneggiato avrebbe percepito, al netto delle tasse, diversamente arrivando a percepire somme superiori a quelle che avrebbe ottenuto se il danno non si fosse verificato (in tal senso Cass. n. 23108/2025 con riferimento all'interpretazione dell'art 137 del Codice delle Assicurazioni). Sulla somma di € 24.000,87 dovuta alla data del 16.12.2016 all'attrice vanno riconosciuti rivalutazione ed interessi compensativi risultando così dovuta alla sig.ra *Parte_1* per questo titolo, la somma di € 33.012,59

Eventuali ulteriori spese domandate non risultano documentate agli atti e pertanto la relativa domanda di risarcimento non può trovare accoglimento.

Alla luce di quanto sin qui esposto le domande degli attori vanno accolte come segue.

A *Parte_1* e *Parte_2* in qualità di eredi di *Persona_1* va riconosciuto l'importo di € 921.266,16 a titolo di risarcimento del danno biologico, comprensivo del danno morale, da dividersi in base alle quote ereditarie;

A *Parte_1* va riconosciuto il danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale spettante nella misura di complessivi € 411.165,21, nonché il danno riflesso nella misura di € 55.920,47;

Il danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale spettante a *Parte_2* è determinato in complessivi € 371.798,33;

Il danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale spettante a *Persona_2* e, per essa, agli eredi *Parte_5* (figlio), *Parte_4* (figlio) e *Parte_2* (nipote) è determinato in complessivi € 223.079,01;

Il danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale spettante a *Parte_3* è determinato in complessivi € 93.053,86;

Il danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale spettante a *Parte_4* è determinato in complessivi € 96.851,99.

Quanto al danno patrimoniale, a titolo di lucro cessante per il venir meno dell'apporto economico del familiare convivente, devono essere riconosciuti € 68.640,00 al coniuge *Parte_1* ed € 9.152,00 al figlio *Parte_2* e, per danno emergente derivante dalla mancata percezione di retribuzione per il periodo di forzata assenza dal lavoro, deve essere riconosciuta al coniuge *[...]* *Parte_1* la somma di € 33.012,59

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Su detti importi la convenuta è inoltre tenuta a corrispondere gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerata la complessità dell'istruttoria e il valore effettivo della controversia e avuto riguardo ai valori massimi con riferimento alla fase di studio e trattazione/istruttoria e ai valori medi per le altre fasi.

Le spese delle CTU, come liquidate con separati decreti, vanno poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

accerta e dichiara la responsabilità dell' *Controparte_1* per il decesso di *Persona_1* e, per l'effetto, condanna detta convenuta al pagamento a favore degli attori dei danni dagli stessi subiti nei seguenti termini:

corrispondere a *Parte_1* e *Parte_2* in qualità di eredi di *Persona_1* l'importo di euro € 921.266,16 a titolo di risarcimento del danno biologico, da dividersi in base alle quote ereditarie, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo;

corrispondere a *Parte_1* l'importo di € 411.165,21 a titolo di danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale, nonché l'importo di € 55.920,47 a titolo di danno riflesso, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo;

corrispondere a *Parte_2* l'importo di € 371.798,33 a titolo di danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo;

corrispondere a *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_2* in qualità di eredi di *[...]* *Per_2* e a titolo di risarcimento del danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale alla stessa spettante, l'importo di € 223.079,01, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo;

corrispondere a *Parte_3* l'importo di € 93.053,86 a titolo di danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo;

corrispondere a *Parte_4* l'importo di € 96.851,99 a titolo di danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo;

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

corrispondere a titolo di danno patrimoniale, a *Parte_1* la somma complessiva di € 101.652,59 e, a *Parte_2* la somma di € 9.152,00, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo;

rigetta ogni altra domanda;

condanna l' *Controparte_1* al pagamento a favore degli attori della somma di euro 38.264,00, oltre spese generali 15%, C.A. e IVA come per legge, a titolo di rimborso delle spese di lite del presente giudizio;

pone le spese delle CTU, come liquidate con separati decreti, a carico dell' *[...] Controparte_1* .

Verona, 19.4.2026

Il giudice

dott. Nicolò Roberto Pavoni

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it